

N. 242/15 SENT
N. 1043/11 R G
N. 26/11 CRON
N. 510/15 REP

N. 1043/2011 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 21 marzo 2011

da

FALLIMENTO GPO s.r.l., partiva IVA 01137650931, corrente in Chions via Cantore n. 25/G, in persona del curatore dr. Paolo Ingrao, rappresentato e difeso, per mandato a margine del predetto atto di citazione e giusta autorizzazione del comitato dei creditori, dall'avv. Luca Zanardo e presso il suo studio in Pordenone elettivamente domiciliato

- attore -

contro

BANCA POPLARE DI VICENZA s.c.p.a., partita IVA 00204010243, con sede legale in Vicenza via Bgt. Framarin n. 18, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dr. Giovanni Zonin, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti di data 25 ottobre 2006 autenticata in pari data rep. 11890 dr.ssa Francesca Boschetti notaio in Barbarano Vicentino, dall'avv. Stefania Comelli e presso lo studio dell'avv. Marco Del Zotto in Pordenone via

Rovereto n. 11 elettivamente domiciliata

- convenuta -

Oggetto: azione revocatoria fallimentare.

Causa iscritta a ruolo il 18 marzo 2011 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 novembre 2014.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 21 novembre 2014:

"Nel merito:

- condannarsi la Banca di Vicenza Soc. Coop. per Azioni, per le causali di cui in narrativa, a corrispondere al Fallimento G.P.O. S.r.l. la somma di € 262.825,19, ovvero la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal 11.10.2010 (data di messa in mora - doc.16) al saldo;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

In va istruttoria:

Si chiede, qualora il Giudice non ritenga sufficienti i documenti prodotti da questa difesa, ordinarsi ex art. 210 c.p.c.:

- alla Banca d'Italia, filiale di Udine, quale gestore del servizio "Centrale Rischi", di comunicare, integralmente, tutte le informazioni e le segnalazioni contenute nella Centrale Rischi stessa e afferenti alla G.P.O. S.r.l., relative al periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 25.02.2009, data del fallimento;

- alla CRIF S.p.A., con sede a Bologna, quale gestore leader di servizi di informazioni del credito, comunemente utilizzato dagli Istituti di

Credito, di comunicare, integralmente, tutte le informazioni e le segnalazioni in suo possesso afferenti alla G.P.O. S.r.l., relative al periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 25.02.2009, data del fallimento;

- alla Banca Italease S.p.A., con sede in Milano, l'esibizione del bonifico di € 49.979,27 del 20.10.2008 e con valuta del 29.08.2008;
- alla convenuta di esibire la documentazione, con particolare riferimento all'anticipo fatture, afferente alle seguenti rimesse: € 126.631,95 del 09.10.2008, € 40.151,89 del 11.11.2008, € 47.304,00 del 10.12.2008".

Per la convenuta: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 21 novembre 2014:

"NEL MERITO:

- rigetti il Tribunale la domanda proposta dalla curatela del fallimento GPO s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. perché infondata in carenza dei presupposti di cui all'art. 67 comma 3 let. A) e B) L.Fall.;
- condanni il Tribunale la curatela attorea alla rifusione delle spese.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ordinarsi a controprova ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla attrice l'esibizione delle fatture del 2008 della GPO n. 180; 163; 133; 156; 150; 153; 142; 169; 121; 17; 171; 118; 162; 164, 165, 167, 172; 158, 159, 161; 153 e 173; 103; 104; 121; 183; 193".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette, anzitutto, che la presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni di cui agli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e



118 disp.att. c.p.c..

L'attore Fallimento GPO s.r.l. chiede in via definitiva che la convenuta Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. (d'ora innanzi, rispettivamente, anche Fallimento e Banca) sia condannata a corrispondergli € 262.825,19 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora (effettuata con raccomandata a.r. ricevuta l'11 ottobre 2010: cfr. documento 16 del fascicolo di parte dell'attore) al saldo.

L'attore agisce, più precisamente, al fine di ottenere la revoca, nei confronti della massa dei creditori, delle rimesse, effettuate nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento (pronunciata dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 8/09 del 25 febbraio 2009: *ibidem* documento 2), che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria nel conto corrente n. 742/291722 acceso dalla società poi decotta presso la filiale di Azzano Decimo della convenuta.

Assume, al contrario, quest'ultima l'infondatezza della avversa domanda, difettandone, a suo dire, i presupposti di cui all'art. 67 comma 3° lettere a) e b) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (in seguito, più stringatamente, solo l.fall.), in quanto, più in particolare, le rimesse effettuate non avevano carattere solutorio né erano state idonee ad apportare quella consistente e durevole riduzione dell'esposizione debitoria richiesta dalla legge.

Orbene, alla luce della attività istruttoria espletata in corso di causa, sostanziata nell'acquisizione agli atti della documentazione



prodotta dalle parti e nell'espletamento di CTU affidata al dr. Alberto Cimolai, la domanda proposta dal Fallimento può essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

È, anzitutto, incontestato che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* la disciplina contenuta negli artt. 67 e 70 l.fall. entrata in vigore il 17 marzo 2005.

Se ne ha, perciò, che, per il combinato disposto di cui agli artt. 67 commi 2° e 3° e 70 comma 3° l.fall., sono revocabili, qualora il curatore dia prova della *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens* e sino al limite introdotto dal citato art. 70 (questione sulla quale si tornerà meglio *infra*), le rimesse bancarie, compiute nei sei mesi anteriori alla declaratoria di fallimento, che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.

Va, da subito, chiarito che, con riguardo alla nota questione (di cui, non a caso, si occupa anche il Ctu) relativa alla rilevanza o meno degli affidamenti ed alla correlativa distinzione tra rimesse solutorie (e, quindi, revocabili, perché assimilabili a pagamenti) e rimesse ripristinatorie della provvista (al contrario non revocabili), il Tribunale di Pordenone aderisce all'orientamento giurisprudenziale (a quanto consta, peraltro, ad oggi maggioritario) che considera oramai di fatto superata tale distinzione, reputandola operante solo sotto il vigore della normativa anteriore alla riforma che ci occupa.

È stato, invero, condivisibilmente statuito che la natura solutoria delle rimesse era strettamente correlata al fatto che le stesse intervenissero su un conto corrente scoperto, tale dovendosi ritenere

sia il conto non assistito da un contratto di apertura di credito che presentasse un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista; invece, ove tale scoperto non si fosse verificato, il versamento sul conto configurava, per consolidata giurisprudenza, un mero accredito della somma posta dalla banca a disposizione del correntista, diretto a ripristinare la provvista e privo di funzione solutoria, non essendo configurabile, durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi fossero contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della banca verso il correntista (cfr., *ex plurimis*, Tribunale Piacenza 23 dicembre 2014, Tribunale di Udine 24 febbraio 2011 e Tribunale Milano 25 maggio 2009).

La riforma in esame ha, invece, profondamente innovato la materia *de qua*.

Essa ha, infatti, previsto espressamente, per la prima volta, la revocabilità delle "rimesse effettuate su conto corrente bancario" all'art. 67 comma 3° lettera b) l.fall., stabilendo gli specifici requisiti all'uopo necessari e non richiamando in alcun modo, quale ulteriore presupposto della funzione solutoria, la scoperta del conto; il che conduce a ritenere che l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere, insomma, dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extrafido (vedasi, in tema, Tribunale Udine citato).

La distinzione tra rimesse ripristinatorie dei limiti del fido e rimesse solutorie non appare, perciò, avere più alcuna rilevanza, posto che il termine "rimesse" utilizzato dal legislatore prescinde dalla distinzione tra atti e pagamenti, con la conseguenza che l'esposizione debitoria va riferita al debito che il correntista ha verso la banca, a prescindere dall'utilizzo o meno di linee di credito formalmente accordate o di semplici tolleranze di scoperto o fidi di fatto, con un giudizio *ex post*, volto a valutare se le rimesse in questione, unitariamente considerate, abbiano determinato una situazione di riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria, mentre in precedenza era necessario valutare *ex ante* la natura delle singole rimesse, onde accertare se si trattasse o meno di pagamenti revocabili, vale a dire di rimesse affluite su un conto scoperto e come tale immediatamente esigibile dalla banca, oppure di rimesse che erano andate semplicemente a ripristinare la provvista nei limiti del fido concesso o di rimesse che erano state immediatamente utilizzate dal correntista per effettuare pagamenti a terzi, come nel caso delle c.d. partite bilanciate (cfr. Tribunale Udine 24 ottobre 2012).

Tale conclusione trova, del resto, conforto nell'art. 70 comma 3° l.fall. che, nell'individuare il limite massimo di revocabilità delle rimesse facendo riferimento al rientro della banca dall'esposizione massima verificatasi nel periodo sospetto, prescinde completamente dallo sconfinamento o meno dai limiti del fido, guardando piuttosto al flusso degli accreditamenti e degli addebiti.

Diversamente da quanto ancora sostiene la Banca, restano,



peraltro, indimostrati, in assenza di documenti aventi data certa, e comunque, per quanto testé specificato, irrilevanti ai fini del decidere, il fatto che le rimesse in contestazione siano state oggetto di preventiva cessione del credito e la circostanza che di operazioni bilanciate si fosse trattato.

Operate dette premesse e venendo al caso di specie, giova chiarire che il rapporto oggetto di analisi è stato perfezionato con la sottoscrizione di 5 contratti di affidamento e, più precisamente, come indica testualmente il dr. Cimolai:

1. contratto di affidamento sottoscritto in data 8 agosto 2006, con messa a disposizione della linea di credito "sbf conto unico" di importo pari ad € 300.000,00 con scadenza a revoca utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo;
2. contratto di affidamento sottoscritto in data 11 ottobre 2006, con messa a disposizione della linea di credito "sbf conto unico" di importo pari ad € 300.000,00 con scadenza a revoca utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo; temporaneo sbf c/unico di importo pari ad € 70.000,00 con scadenza 11 gennaio 2007 utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo;
3. contratto di affidamento sottoscritto in data 23 gennaio 2007, con messa a disposizione della linea di credito "sbf conto unico" di importo pari ad € 300.000,00 con scadenza a revoca utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano



Decimo; temporaneo sbf c/unico di importo pari ad € 90.000,00 con scadenza 15 aprile 2007 utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo;

4. contratto di affidamento sottoscritto in data 23 aprile 2007, con messa a disposizione della linea di credito "sbf conto unico" di importo pari ad € 300.000,00 con scadenza a revoca utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo; temporaneo sbf c/unico di importo pari ad € 90.000,00 con scadenza 23 luglio 2007 utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo;

5. contratto di affidamento sottoscritto in data 1° ottobre 2007, con messa a disposizione della linea di credito "sbf conto unico" di importo pari ad € 350.000,00 con scadenza a revoca utilizzabile su conto corrente ordinario n. 06 742 570291722 presso la filiale di Azzano Decimo.

Come si è sopra accennato, ai sensi dell'art. 67 comma 3° l.fall., la revoca opera se le rimesse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito verso la banca; la riduzione, dunque, deve essere durevole e consistente.

Quanto a tale ultimo requisito, va *in primis* dato atto che il Ctu, concordando con le osservazioni dei consulenti tecnici di entrambe le parti (dunque, anche del perito della Banca, sebbene essa non ne faccia inspiegabilmente alcun cenno nei suoi scritti finali), ha confermato che la giurisprudenza più recente ha sostanzialmente abbandonato il criterio del parametro numerico percentuale fisso nella de-

terminazione della consistenza delle rimesse [criterio *sub a*] del quesito] in favore dell'utilizzo del criterio dell'operatività media del rapporto [criterio *sub b*] del medesimo quesito].

Se, pertanto, la consistenza deve essere valutata in rapporto all'operatività media del rapporto, andranno considerati:

- 1) l'importo medio delle rimesse nel periodo sospetto che va dal 25 agosto 2008 al 22 dicembre 2008 (data di chiusura del conto), pari ad € 12.638,63 (calcolato rapportando tutte le rimesse del periodo, pari ad € 417.074,84 complessivi, al numero delle rimesse, pari a 33);
- 2) il saldo medio del conto, determinatosi a seguito delle rimesse, pari ad € 243.519,84 (calcolato rapportando la sommatoria di tutti i saldi successivi ad ogni accredito per il numero di rimesse = € 8.036.154,73 / 33);
- 3) il rapporto fra l'importo medio delle rimesse ed il saldo medio del conto, per arrivare appunto alla determinazione dell'incidenza media percentuale della riduzione, pari - arrotondata all'unità - al 5% [ossia $(12.638,63 / 243.519,84) \times 100$].

Applicando, pertanto, la percentuale del 5% ai saldi del conto ante rimessa sono risultate consistenti le 12 rimesse meglio indicate a pagina 19 della relazione del dr. Cimolai, da aversi qui per integralmente riprodotte.

Quanto, invece, al requisito della durevolezza, lo stesso, come testualmente indicato nel quesito, viene riferito a rimesse che hanno inciso effettivamente sul saldo riducendo l'esposizione debitoria e

che per un certo periodo, se non in modo definitivo, non sono state seguite da addebiti in grado di comprometterne la consistenza netta. La quantificazione della stabilità viene, poi, effettuata in relazione alla tempistica di giacenza delle rimesse, considerando durevoli quelle la cui persistenza temporale nel conto superi la persistenza media.

Il Ctu ha, perciò, determinato la durata media di persistenza di tutte le rimesse del periodo in 44 giorni, tenuto conto della puntuale indicazione riassunta nella tabella di pagina 20 del proprio elaborato, da aversi nuovamente per qui riprodotto (totale giorni 1460 / numero rimesse 33 = 44 giorni di persistenza media).

Il dr. Cimolai è, quindi, pervenuto a considerare consistenti e durevoli e, perciò, revocabili, giacché comunque al di sotto del limite fissato dall'art. 70 comma 3° l.fall. e, nella specie, calcolato in ragione di € 238.824,16 (dato dalla differenza fra il massimo scoperto di € 386.007,65 ed il saldo finale del conto di € 147.183,49), le 5 rimesse meglio elencate alla pagina 22 del proprio elaborato e sotto descritte, pari ad € 136.803,68 totali, ossia quelle determinate in rapporto all'operatività media del rapporto [criterio b) prescelto] con un periodo di persistenza superiore a 44 giorni.

In conclusione, il nominato Ctu, ricostruiti i movimenti operati nel conto corrente ordinario contrassegnato con il n. 0291722 acceso dalla società fallita presso la filiale di Azzano Decimo della Banca e tenuto conto dei sopra indicati criteri, ha accertato che presentano i requisiti di consistenza e di durevolezza come sopra specificati tre rimesse del 9 ottobre 2008 dell'importo, rispettivamente, di €

43.640,00, di € 16.920,00 e di € 25.439,68, una rimessa dell'11 ottobre 2008 di € 27.224,00 ed un'ultima rimessa del 5 novembre 2008 di € 23.580,00, sicché, come accennato, l'ammontare delle rimesse revocabili ammonta ad € 136.803,68 complessivi, vale a dire a somma che è, comunque, inferiore al limite massimo indicato nel più volte citato art. 70 l.fall., pari ad € 238.824,16.

Passando, quindi, all'esame dell'elemento soggettivo, il Fallimento, che ne era pacificamente onerato, ha fornito plurimi elementi indiziali, gravi, precisi e concordanti, da ultimo riepilogati nei suoi scritti conclusivi, elementi che, complessivamente considerati, sono suscettibili di integrare presunzioni semplici di conoscenza in capo alla Banca dello stato di insolvenza in cui versava GPO s.r.l..

Si rivelano, infatti, pienamente idonei a dimostrare siffatta conoscenza alla data di effettuazione delle rimesse revocabili:

- i numerosi protesti levati, in continuo e costante crescendo, contro la società di poi fallita già a partire dal 28 luglio 2008, protesti debitamente iscritti nel Registro allo scopo tenuto presso la Camera di Commercio sin dall'11 settembre 2008 (cfr. documento 7 del fascicolo di parte dell'attore: si precisa, visto che ancora nella comparsa conclusionale la Banca incomprensibilmente nega tale evidenza, che il riferimento è alle pagine 6 e 7 del documento qui in esame);
- l'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso l'11 settembre 2008 in favore di Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. dal Tribunale di Udine nei confronti di GPO s.r.l. per il non indifferente importo capitale di € 353.544,58 (oltre interessi e spese), iscritta il 18 settembre

2008 presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Pordenone (*ibidem* documento 11);

- la circostanza che nell'istanza di ammissione al passivo la Banca dava atto del mancato pagamento, ad opera della fallita, di talune rate scadenti a far data dal 30 settembre 2008 relative a due distinti finanziamenti chirografari che la Banca stessa aveva a suo tempo concesso alla medesima fallita (*ib.* documento 15).

Per le dirimenti ragioni che precedono, la convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al Fallimento la somma di € 136.803,68 complessivi, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora (come si è detto, effettuata con raccomandata a.r. ricevuta l'11 ottobre 2010: cfr. documento 16 del fascicolo di parte dell'attore: vedasi, in tema, Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2009 n. 14896) al saldo.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo in prudente applicazioni dei criteri suggeriti dalle novellate tariffe forensi, seguono la soccombenza.

Per le medesime ragioni andranno poste a definitivo carico della convenuta anche le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa in favore del dr. Cimolai.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

1) dichiara l'inefficacia delle rimesse effettuate su conto corrente da

GPO s.r.l. nei sei mesi anteriori la dichiarazione di fallimento per complessivi € 136.803,68 e, per l'effetto, condanna la convenuta Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. a corrispondere all'attore Fallimento GPO s.r.l. la suddetta somma di € 136.803,68 oltre interessi legali dall'11 ottobre 2010 al saldo;

2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € 593,10 per spese ed € 13.430,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA come per legge;

3) pone a definitivo carico della convenuta le già liquidate spese di CTU.

Così deciso in Pordenone il 9 marzo 2015.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa

Maria Paola Costa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Costa

Paola Costa

Depositato in Cancelleria

Pordenone il 17.03.2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Costa

Paola Costa